

# GLI ACCERTAMENTI BANCARI: I CASI DI DEROGA AL SEGRETO BANCARIO DOPO LA FINANZIARIA 2005

DI MAURIZIO VILLANI

AVVOCATO TRIBUTARISTA IN LECCE

COMPONENTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI

**SOMMARIO:** 1. Breve premessa sul segreto bancario in Italia. - 2. I capisaldi della riforma intervenuta con la finanziaria 2005. - 2.1. Estensione del novero degli operatori del mercato presso cui i controlli vengono effettuati. - 2.2. Estensione del potere di autorizzazione all'accertamento bancario. - 2.3. L'elemento oggettivo dell'indagine bancaria: la possibilità di acquisire anche le cc.dd. "operazioni fuori conto". - 2.4. Estensione ai titolari di reddito di lavoro autonomo della presunzione sui prelevamenti. - 2.5. La possibilità di conteggiare i valori "per masse".

## 1. BREVE PREMESSA SUL SEGRETO BANCARIO IN ITALIA

In Italia, la tutela del segreto bancario è materia articolata e discussa, come emerge già dall'analisi del suo controverso fondamento giuridico, che può essere rinvenuto in una o in tutte le seguenti norme:

- 1) art. 47 della Costituzione: la tutela del segreto bancario risponde, infatti, a finalità pubbliche di protezione del sistema creditizio e, quindi, dell'economia nazionale;
- 2) art. 10 della legge bancaria n. 375 del 1936, il cui disposto normativo è stato ripreso dall'art. 7 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385);
- 3) artt. 175, 1337 e 1375 del codice civile che, imponendo un obbligo di generale correttezza nella formazione e nello svolgimento dei rapporti giuridici, devono intendersi applicabili a tutti i rapporti contrattuali; in tal senso, i diritti ed i doveri riguardanti la riservatezza altro non sarebbero che la declinazione del principio generale di correttezza nel rapporto banca/cliente;
- 4) art. 326 e 622 del codice penale<sup>1</sup>.



Alle origini dell'evoluzione normativa in materia di segreto bancario, l'unico strumento, nelle mani dell'amministrazione finanziaria, era quello previsto dall'art. 35 D.P.R. n. 600/73, secondo cui l'ufficio poteva richiedere alla banca copia dei conti da essa intrattenuti col contribuente di volta in volta interessato dal controllo. Trattavasi, tuttavia, di uno strumento estremamente limitato, condizionato, com'era alla sussistenza di già provate forme gravissime di evasione (ricavi evasi per almeno il triplo rispetto a quelli dichiarati, omessa tenuta di tutte le scritture contabili per almeno un triennio, ecc.) e subordinato al doppio filtro autorizzatorio dell'allora Ispettorato compartimentale delle imposte dirette e del Presidente della Commissione tributaria di primo grado<sup>2</sup>.

Con il DPR n. 463 del 15 luglio 1982, gli uffici acquisivano, per la prima volta, la possibilità di accedere essi stessi, oltre alla Guardia di Finanza, presso gli sportelli e le sedi degli istituti di credito, in funzione ispettiva e per il controllo della posizione riguardante il singolo contribuente. Inoltre, veniva introdotta l'utilizzabilità dei dati bancari all'interno dell'avviso di accertamento, se il contribuente non avesse fornito la prova contraria di aver tenuto conto delle somme accertate per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che i movimenti non avevano rilevanza allo stesso fine (cosiddetta inversione dell'onere della prova a

favore dell'Ufficio).

Un ruolo fondamentale nella disciplina ha rivestito la Legge 30 dicembre 1991, n. 413, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, che ha apportato sostanziali modifiche legislative in materia di accertamenti bancari, abrogando l'art. 35 D.P.R. n. 600/73 e modificandone l'art. 32. In sostanza, la citata legge ha attribuito agli Uffici finanziari ed alla Guardia di Finanza il potere di richiedere ed ottenere informazioni al sistema bancario indipendentemente dalla ricorrenza di particolari presupposti di fatto. Con la riforma introdotta dalla L. n. 413/1991, infatti, la procedura dell'accertamento bancario è stata notevolmente alleggerita con la scomparsa del filtro autorizzatorio previsto precedentemente in capo al Presidente della Commissione tributaria di primo grado e con la previsione della sola autorizzazione "interna" dell'Ispettore compartimentale delle imposte (ora Direttore regionale per le Entrate) o, per la Guardia di Finanza, del comandante della Zona e, per il Secit, del Direttore del Servizio. L'accesso ai dati bancari, lungi dall'essere consentito solo in ipotesi di evasione già pregiudizialmente accertata per importi rilevanti, diventa uno strumento accertativo "ordinario", non più condizionato all'obbligo di fornire preliminarmente prove giustificative.

La riforma è stata agevolata dall'autorevole ratifica della Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 51 del 18 febbraio 1992, ha definito il segreto bancario come "un dovere di riserbo cui sono tradizionalmente tenute le imprese bancarie in relazione alle operazioni, ai conti ed alle posizioni concernenti gli utenti dei servizi da essi erogati. A tale dovere, tuttavia, non corrisponde nei singoli clienti delle banche una posizione giuridica soggettiva costituzionalmente protetta, né, men che meno, un diritto della personalità, poiché la sfera di riservatezza con la quale vengono tradizionalmente circondati i conti e le operazioni degli utenti dei servizi bancari è direttamente strumentale all'obiettivo della sicurezza e del buon andamento dei traffici commerciali"<sup>3</sup>.

L'art. 3, comma 177, della Legge n. 549/1995 ha, inoltre, introdotto all'art. 51 del D.P.R. n. 633/72 il nuovo comma 6 bis, che riconosce alle Autorità suddette la facoltà di richiedere al contribuente una autocertificazione, attestante i rapporti da questo intrattenuti con gli istituti di credito nell'ultimo quinquennio, specificandone natura, numero ed estremi identificativi: presupposto per l'inoltro della richiesta è, comunque, l'attivazione di un accertamento, ispezione o verifica a carico del contribuente.



## 2. I CAPISALDI DELLA RIFORMA INTERVENUTA CON LA FINANZIARIA 2005

Gli ulteriori e recenti sviluppi prodottisi nella materia degli accertamenti bancari, già in passato oggetto di dibattiti e polemiche, suscitano un'attenta riflessione ed impongono al contribuente particolare attenzione nell'annotazione della movimentazione del proprio conto corrente. La materia, infatti, è stata oggetto di riforma ad opera dei commi 402 e 403 della Legge 30.12.2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005). Ne è derivato un notevole ampliamento degli strumenti a disposizione dell'opera antielusiva dello Stato, una semplificazione procedurale delle indagini bancarie e una estensione dei controlli effettuati dagli incaricati del settore. Una riforma che, come si vedrà, se ha il vantaggio di aver chiarito molti aspetti dubbi sull'argomento, costituisce oggetto di preoccupazione per l'ampliamento del ventaglio di possibilità che tutti quei movimenti finanziari dei quali il titolare non riesca a dimostrare l'effettiva provenienza finiscano per essere indiscriminatamente assoggettati a tassazione<sup>4</sup>.

L'art. 1, commi 402-404, della Legge n. 311/2004 apporta una serie di modifiche agli artt. 32 del D.P.R. n. 602/73 e 51 del D.P.R. n. 633/72. Nell'impianto delle modifiche apportate agli strumenti di lotta all'evasione fiscale, nell'ambito dei poteri istruttori e di quelli di accertamento, è individuabile una duplice direttrice normativa consistente:

- a) nell'ampliamento sia oggettivo che soggettivo degli ambiti di operatività delle deroghe al segreto bancario;
- b) nell'introduzione di una più consistente informatizzazione dello scambio di dati concernenti le richieste di deroga al segreto bancario e le correlate risposte delle banche<sup>5</sup>.

Si procede, pertanto, all'esposizione analitica delle novità legislative in materia.

### 2.1. ESTENSIONE DEL NOVERO DEGLI OPERATORI DEL MERCATO PRESSO CUI I CONTROLLI VENGONO EFFETTUATI

A partire dal 1° gennaio 2005, ai fini dell'accertamento delle imposte dirette e dell'Iva, gli Uffici possono richiedere ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica, il rilascio di una

dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con banche, Poste italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta.

Nella medesima misura aumentano i soggetti ai quali l'Amministrazione finanziaria può inoltrare l'autorizzazione ad acquisire dati ed informazioni sulle attività finanziarie e creditizie realizzate dai contribuenti. Ai tradizionali referenti (banche e poste limitatamente alle attività finanziarie e creditizie) si aggiungono:

- gli intermediari finanziari;
- le imprese di investimento;
- gli organismi di investimento collettivo del risparmio;
- le società di gestione del risparmio;
- le società fiduciarie di cui alla L. 23 novembre 1939, n. 1966, Sim e società d'investimento non residenti iscritte all'albo di cui all'art. 20 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58°.

Ai medesimi possono essere ora richiesti dati, notizie e documenti, relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati con i loro clienti, nonché le garanzie prestate da terzi.

L'ampliamento del novero dei destinatari di richieste di dati era prevedibile e comprensibile, data la vastità degli operatori ormai presenti sul mercato finanziario e l'ampia possibilità di scelta di investimento che viene offerta a chi ha del capitale da impiegare. Ampliamento che si pone in linea con l'estensione proposta dalle tre Direttive UE in materia di riciclaggio, dal 1991 al 2005, nonché con l'entrata in vigore, il 1° luglio 2005, della Direttiva risparmio e della Direttiva interessi e *royalties*, entrambe del 2003, e con la normativa comunitaria contenuta nella Direttiva 77/799/CEE e nel Regolamento 1798/2003, in tema di scambio di informazioni, anche in materia bancaria, con le Autorità fiscali estere<sup>7</sup>. Intermediari, quali SIM, fondi comuni di investimento mobiliare o società con azioni quotate in borsa, come le banche, possono dirsi "tipici", sotto un doppio profilo: perché creati dalla legge che riserva a ciascuno l'esercizio di una determinata attività, con l'offerta di prodotti o servizi finanziari tipici e perché la legge impone requisiti e strutture, che rendono tipica la loro organizzazione.



In particolare, alle società fiduciarie, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo previsto dal T.U. in materia di intermediazione finanziaria, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. Una previsione particolarmente significativa è quella relativa alle richieste effettuate nei confronti delle società fiduciarie, che possono essere realizzate secondo il disposto non solo del punto 5) dell'art. 32, ma anche in base al punto 7) del medesimo articolo. Ciò significa che i dati e le informazioni acquisibili dalle società fiduciarie non saranno più riferite solo a categorie di soggetti, ma potranno riguardare anche la posizione individuale del contribuente oggetto di verifica fiscale<sup>8</sup>.

## 2.2. ESTENSIONE DEL POTERE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACCERTAMENTO BANCARIO

Fino al 2004, nella disciplina legislativa prevista dall'art. 51, secondo comma, n. 7, del D.P.R. n. 633/1972 e dall'art. 32, primo comma, n. 7, del D.P.R. n. 600/1973, l'avvio di un'indagine bancaria era caratterizzato dalla trasmissione di una apposita richiesta, da parte dell'organo ispettivo precedente, all'autorità competente al rilascio della preventiva autorizzazione: si trattava del Direttore Regionale delle Entrate, se a procedere fosse un ufficio finanziario, del Comandante di zona della Guardia di Finanza, se ad effettuare gli accertamenti di cui trattasi fosse un reparto del Corpo ovvero il Direttore del Secit, nei casi in cui l'iniziativa fosse assunta da ispettori del predetto organo. Con la Finanziaria 2005, viene introdotto un ulteriore soggetto, il Direttore centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate, abilitato al rilascio dell'autorizzazione all'accertamento o al controllo, in via alternativa agli organi già menzionati.

## 2.3. L'ELEMENTO OGGETTIVO DELL'INDAGINE BANCARIA: LA POSSIBILITÀ DI ACQUISIRE ANCHE LE CC.DD. "OPERAZIONI FUORI CONTO"

Fino al 2004, l'art. 32, comma 1, n. 7, D.P.R. n. 600/73 consentiva all'Amministrazione finanziaria-



ria di richiedere "alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi". Imprescindibile era, pertanto, l'esistenza di rapporti continuativi (conti correnti, depositi a risparmio, dossier titoli, ecc.), riconducibili, sostanzialmente, a clientela accreditata, la cui movimentazione si ricavava dall'esame dell'estratto conto compreso nel periodo di interesse alle indagini.

Per questo, nel 1996, la Circolare del 10/05/1996, n. 116, del Ministero delle Finanze aveva precisato che la banche che fossero state raggiunte da una richiesta dell'Amministrazione finanziaria erano tenute a non trasmettere le operazioni bancarie che non rientrassero nella tipologia dei "conti" (ad esempio: acquisto di certificati di deposito e titoli; cessione di titoli e di effetti al dopo incasso, richieste di assegni circolari allo sportello con controvalore in numerario o altri titoli o valori; richiesta di bonifico senza addebito in conto; negoziazioni allo sportello di assegni, ecc.), sempre che i certificati stessi non fossero rimasti in custodia presso la banca, nel qual caso si registrava un transito obbligatorio dal conto corrente, rendendoli per ciò stesso menzionabili verso l'Amministrazione finanziaria in caso di controllo bancario. In particolare, nella detta circolare, trovava ampia trattazione la nozione di conto. Secondo le precisazioni fornite dal Ministero del Tesoro, il termine "conto" veniva inteso nel senso di "conto movimentabile fondato su un rapporto contrattuale tra banca e clientela" (cfr., in tal senso, anche il decreto dello stesso Ministero del Tesoro 19.12.1991 sia pure emanato con altre finalità ed il decreto interministeriale del 4 agosto 2000, n. 269, istitutivo dell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito). Alla stregua di tale definizione, si precisava, pertanto, che nell'ambito dei conti non andavano compresi tutti i rapporti bancari, ma solo quelli idonei per la loro natura a consentire operazioni di movimentazione in entrata e in uscita destinate, appunto, a essere registrate (ad esempio: conti correnti di corrispondenza, libretti di deposito nominativi e al portatore, conto titoli, conti relativi a gestioni patrimoniali).

Altre tipologie di operazioni coperte da segreto erano i conti transitori (quelli, cioè, creati internamente dalle banche, per finalità organizzative interne, senza la preesistenza di un vincolo con-



trattuale sottoscritto dall'interessato), i servizi accessori<sup>9</sup>, come quelli relativi alle cassette di sicurezza, e le cosiddette operazioni "fuori conto", ovvero le operazioni "di sportello", talvolta volutamente effettuate dal contribuente presso una località lontana dal luogo di abituale svolgimento dell'attività, con il deliberato fine di sfuggire alle possibili maglie di un futuro controllo bancario<sup>10</sup>.

Con la modifica contenuta nell'articolo unico, comma 402, lett. a), punto 4.1, della L. n. 311/2004 si supera la nozione di conto e si fa riferimento a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata tra l'intermediario e il contribuente, compresi i servizi prestati. Nella nuova formulazione dell'art. 32, comma 1, punto 7, viene estesa la possibilità di richiedere alle banche, alla società Poste italiane SpA, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti, relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati con i loro clienti, nonché le garanzie prestate da terzi. La novità introdotta consente di richiedere anche le cc.dd. "operazioni fuori conto", che afferiscono a clientela occasionale che pone in essere operazioni di qualunque importo<sup>11</sup>. La possibilità di estendere l'indagine a tutti i dati ed elementi rilevanti consente ora agli organismi controllori di ottenere tutte le informazioni relative, ad esempio:

- alle operazioni di acquisto e vendita di valuta estera;
- agli acquisti di certificati di deposito;
- alle richieste di bonifico senza addebito in conto;
- alle cessioni di titoli ed effetti al dopo incasso;
- alle negoziazioni allo sportello di assegni;
- alle movimentazioni alla cassa di denaro;
- alle richieste di assegni circolari con controvalore in numerario;
- alle cassette di sicurezza<sup>12</sup>.

#### 2.4. ESTENSIONE AI TITOLARI DI REDDITO DI LAVORO AUTONOMO DELLA PRESUNZIONE SUI PRELEVAMENTI.

L'art. 32, primo comma, n. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 disciplina una presunzione legale relativa (quindi passibile di prova contraria da parte del

soggetto verificato) a garanzia della tutela dei diritti delle Finanze. La norma, infatti, determina un'inversione dell'onere della prova, per cui è il contribuente che viene gravato dell'onere di provare di aver contabilizzato le operazioni emergenti dall'esame della documentazione bancaria. La mancata idonea giustificazione dei movimenti bancari comporta la loro ripresa a tassazione<sup>13</sup>. Per vincere la presunzione, il contribuente deve, pertanto, dimostrare:

- 1) nel caso dei versamenti, che la somma relativa è stata contabilizzata o che non rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile perché esente;
- 2) nel caso dei prelevamenti, che ha tenuto conto in sede contabile della somma relativa, indicandone il beneficiario.

Nella formulazione vigente fino al 2004, tale disposizione era già stata oggetto di osservazioni ad opera della circolare n. 116/E del 10/5/1996, che commentava: "la norma ha come effetto l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale sarà tenuto a dimostrare, pena l'operatività delle presunzioni previste dall'articolo 32, primo comma, n. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, che le operazioni che hanno interessato i conti oggetto dell'indagine hanno influenzato la propria dichiarazione dei redditi o la sua contabilità, ovvero non hanno rilevanza ai fini della determinazione del reddito"<sup>14</sup>.

Procedendo ad una lettura più specifica del dettato dell'art. 32, comma 1, punto 2), del D.P.R. n. 600/1973, nella versione antecedente la Legge n. 311/04, è possibile osservare come il testo così recitasse: "i singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalle scritture contabili". Così come concepita, la Legge presentava notevoli lacune e coni d'ombra. Le censure alla riforma, infatti, derivavano dalla considerazione che il riferimento esclusivo ai "ricavi" lasciava immaginare che la presunzione *iuris tantum* di rilevanza fiscale di tutti i versamenti e dei prelevamenti sul conto corrente potesse essere applicata solo ai redditi d'impresa, essendo l'introito del libero professionista più propriamente



un "compenso".

La lacuna normativa è stata, tuttavia, aggirata mediante il ricorso ad una interpretazione giurisprudenziale della norma che, facendo riferimento ad un presunto uso non tecnico del termine ricavo, ne estendeva la portata anche all'analogo caso del compenso del libero professionista. Indicativa di tale interpretazione è la sentenza n. 4601 del 29/03/2002, con cui la Corte di Cassazione - Sezione tributaria - si era espressa sul tema, affermando che "in tema di accertamento delle imposte sui redditi ai sensi degli artt. 32 e 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i dati raccolti dall'Ufficio in sede di accesso ai conti correnti bancari di un professionista consentono, in virtù della presunzione contenuta nella detta normativa, di imputare gli elementi da essi risultanti direttamente a ricavi dell'attività di lavoro autonomo svolta dal medesimo, salva la possibilità per il contribuente di provare che determinati accrediti non costituiscono proventi della detta attività".

Con la Finanziaria 2005, recependo tale orientamento giurisprudenziale, il legislatore ha modificato l'art. 32, aggiungendovi espressamente il termine "compensi". In sostanza, i versamenti e i prelevamenti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti in quanto sono considerati, in base ad una presunzione, come componenti positive di reddito occultate, qualora non s'indichi il soggetto beneficiario e sempre che non risultino in contabilità. Spetta al professionista l'onere di provare in modo idoneo che ne ha tenuto conto nella sua contabilità oppure che la somma non rileva perché esente o soggetta a ritenuta d'imposta, al fine di vincere la presunzione. In assenza di adeguata prova dei movimenti bancari esaminati, le somme indicate verranno riprese a tassazione sulla scorta dell'ammontare complessivamente emergente dal conto corrente<sup>15</sup>.

Il tentativo chiarificatore di una disciplina già ambigua e foriera di innumerevoli critiche, invero, non ha sortito l'effetto desiderato. Infatti, in considerazione della preminenza dell'elemento personale, della professionalità e competenza acquisiti con l'attività esercitata, è quanto mai improbabile e costituirebbe, comunque, una forzatura separare il patrimonio "personale" da quello "professionale" di un lavoratore autonomo. Inoltre, presumere che dietro ogni prelevamento ci possa essere un ricavo occultato, in quanto tale somma potrebbe essere stata utilizzata per l'acquisto in evasione di merce successivamente rivenduta "in nero", potrebbe essere plausibile per le imprese. Assai più difficoltoso è, invece, traslare tale presunzio-

ne anche nell'ambito del reddito di lavoro autonomo, in quanto manca qualunque spiegazione economica<sup>16</sup>.

## 2.5. LA POSSIBILITÀ DI CONTEGGIARE I VALORI "PER MASSE"

Fino al 2004, la formulazione dell'art. 32, comma 1, punto 2), del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 51, comma 2, punto 2), D.P.R. n. 633/1972, imponeva ai verificatori di considerare, ai fini dell'inversione dell'onere della prova, solo i "singoli dati ed elementi risultanti dai conti". L'utilizzo del termine singoli risultava assai vincolante, in quanto obbligava a monitorare tutte le operazioni di versamento e prelevamento, per la determinazione della cifra finale di evasione da addebitare<sup>17</sup>.

La Legge n. 311/04 consente, ora, a favore del contribuente, di assumere i dati e gli elementi complessivi concernenti i rapporti e le operazioni ovvero di considerare solo l'ammontare complessivamente risultante dai conti (cosiddetti valori per masse), senza dover singolarmente sommare gli importi dei singoli righe dell'estratto conto<sup>18</sup>.

### NOTE

1) Secondo il disposto dell'art. 326 c.p.: "il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualunque modo la comunicazione, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni". L'art. 622 c.p. stabilisce che "chiunque avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da 60.000 (€ 30,99) a un milione di lire (€ 516,46). Il delitto è punibile a querela della persona offesa".

2) PASQUALE, *Le deroghe al segreto bancario alla luce delle modifiche apportate con la Finanziaria 2005*, in Rivista della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, 2005.

3) In Foro Italiano, parte I, col. 1038, con nota di Amoroso.

4) FAVA, *Accertamenti e segreto bancario dopo la Finanziaria 2005*, in [www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com).

5) PASQUALE, *Le deroghe al segreto bancario alla luce delle modifiche apportate con la Finanziaria 2005*, in Rivista della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, 2005.

6) GALLUCCIO, *Potenziamento degli accertamenti bancari quale strumento efficace di contrasto all'evasione - La Finanziaria 2005 permette ai verificatori fiscali di acquisire dati ed informazioni su tutte le operazioni finanziarie compiute dal soggetto sottoposto a verifica. Le operazioni c. d. "fuori conto"*, in Forum Fiscale, n. 2 del 1° febbraio 2005.



7) ORLANDI, *Accertamenti bancari e retroattività - nota a sentenza della Corte di Cassazione 14 ottobre 2005, n. 19947*, in Rivista della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, Anno III, n. 1, gennaio 2006.

8) DE MITA, *Banche, fiduciarie, immobili e locazioni: "pressing" dell'Amministrazione finanziaria*, in Il Sole 24 Ore, Guida alla riforma fiscale, n. 3, marzo 2005.

9) Al riguardo appare utile riportare la definizione normativa di servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia finanziaria).

Per "servizi accessori" si intendono:

- a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari;
- b) la locazione di cassette di sicurezza;
- c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;
- d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
- e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
- f) la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
- g) l'intermediazione in scambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento.

10) PASQUALE, *Le deroghe al segreto bancario alla luce delle modifiche apportate con la Finanziaria 2005*, in Rivista della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, Anno II, n. 3, marzo 2005.

11) FALCONE, *Finanziaria 2005: dagli accertamenti bancari alle indagini finanziarie. Relazione presentata al seminario del 28 aprile 2005 del Comune di San Giorgio a Cremano (NA)*, in <http://www.altalex.com/index.php?idnot=9688>

12) CARRIROLO, *Riforma fiscale e Finanziaria 2005: la circolare n. 10/E. Novità in materia di accertamento*, in [www.fiscooggi.it](http://www.fiscooggi.it)

13) BRAGA, *Gli accertamenti bancari dopo la Finanziaria 2005*, in [www.fiscoetasse.com](http://www.fiscoetasse.com)

14) MACCAGNANI RANOCCHI, *I pericoli per consulenti e studi associati. Spunta una "presunzione" a garanzia del Fisco: un brivido lungo la schiena del professionista*, in Il Sole 24 Ore, Guida alla riforma fiscale, n. 3, marzo 2005.

15) BUSCEMA, *Conti correnti bancari: come e quando la polizia tributaria può acquisire i dati*, in [http://www.giuffre.it/servlet/page?\\_pageid=54&\\_dad=portal30&\\_schema=PORTAL30&p\\_id\\_news=12220&NEWS.p\\_tipo=5&NEWS.p\\_livello=D](http://www.giuffre.it/servlet/page?_pageid=54&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&p_id_news=12220&NEWS.p_tipo=5&NEWS.p_livello=D)

16) LUPI, *I nuovi accertamenti bancari nei confronti dei professionisti*, in [www.ordine-ingegneri.ap.it](http://www.ordine-ingegneri.ap.it)

17) GALLUCCIO, *Potenziamento degli accertamenti bancari quale strumento efficace di contrasto all'evasione. La Finanziaria 2005 permette ai verificatori fiscali di acquisire dati ed informazioni su tutte le operazioni finanziarie compiute dal soggetto sottoposto a verifica. Le operazioni c.d. "fuori conto"*, in Forum Fiscale, n. 2, 1° febbraio 2005.

18) BUSCEMA, *Finanziaria 2005. Potenziata l'efficacia delle indagini bancarie. Le novità apportano maggiore incisività sia per l'ampliamento dei poteri riservati ai verificatori, sia in rapporto alla tempistica di espletamento dell'iter procedurale*, in [www.fiscooggi.it](http://www.fiscooggi.it)